

DISCIPLINARE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA SCUOLE SERVIZIO "NONNO VIGILE"

Articolo 1 - Servizio di vigilanza

1. Il Comune di Thiene affida a cittadini di ambo i sessi, in possesso di specifici requisiti, il servizio di vigilanza in alcuni attraversamenti pedonali in prossimità delle scuole in concomitanza con gli orari di entrata ed uscita degli alunni, in ausilio agli operatori della polizia locale e ferme restando le prerogative degli stessi. Detta attività di vigilanza è da intendersi come sussidiaria all'esercizio delle funzioni fondamentali di polizia locale ex art. 21, comma 3, lett. b) della legge 42/2009.
2. Il servizio persegue l'obiettivo del potenziamento dell'assistenza e della sorveglianza degli alunni presso gli attraversamenti pedonali, del miglioramento dei servizi a favore dell'utenza interessata, della promozione del ruolo attivo degli anziani nella comunità, promuovendo la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale e favorendo la costituzione di percorsi per l'autonomia e il benessere nell'ambito dei loro abituali contesti di vita.
3. L'incaricato del servizio di vigilanza (detto "Nonno Vigile") esegue un numero prefissato di interventi giornalieri (di norma due) in una determinata dislocazione. La prestazione ha una durata media variabile da circa mezz'ora a circa tre quarti d'ora per ogni singolo intervento in concomitanza con gli orari di entrata ed uscita degli alunni dalle scuole (mattino, mezzogiorno, pomeriggio); l'esatto orario di servizio viene definito dal responsabile del consorzio di polizia locale "NordEst Vicentino" in relazione allo specifico orario di ogni plesso scolastico interessato.

Articolo 2 - Compenso

1. Il compenso per il servizio di vigilanza scuole è fissato in Euro 6,50 lordi per ogni intervento prestato e omnicomprensivi. Tale rimborso è da liquidarsi dietro presentazione di apposita dichiarazione e in rapporto al numero di interventi effettivamente effettuati.
2. Le modalità di liquidazione del compenso sono definite ai sensi delle norme fiscali di volta in volta vigenti.

Articolo 3 – Organizzazione e coordinamento del servizio

1. Fatto salvo il necessario coordinamento con il Comune di Thiene, l'organizzazione e il controllo del servizio dei "Nonni Vigili" è curato dal consorzio di polizia locale "NordEst Vicentino", che assicura altresì i necessari momenti formativi, teorici e pratici, volti a far acquisire agli incaricati del servizio le nozioni di base sulla natura, l'ambito, le modalità ed i limiti del proprio operare.
2. La gestione amministrativa del servizio, ivi compreso il pagamento dei compensi, viene effettuata dal Comune di Thiene. Il pagamento dei compensi avviene di norma

mensilmente, in base al riepilogo degli interventi prestati compilato e sottoscritto a cura del responsabile del consorzio di polizia locale "NordEst Vicentino".

Articolo 4 - Compiti e comportamento

1. Il rapporto tra gli incaricati del servizio di vigilanza scuole e gli alunni, i loro accompagnatori ed utenti in generale, dovrà essere improntato all'educazione e al rispetto reciproco.
2. L'affidabilità e la puntualità sono requisiti necessari per chi presta servizio; il venir meno di dette caratteristiche comporta la revoca dell'incarico. In caso di impossibilità a svolgere il servizio (malattia, cause impreviste) l'incaricato è tenuto darne tempestivo avviso al consorzio di polizia locale "NordEst Vicentino" secondo le modalità definite dal responsabile del consorzio medesimo.
3. Gli incaricati sono tenuti, nell'esercizio del servizio, ad indossare il vestiario fornito dal Comune e ad utilizzare le attrezzature assegnate in dotazione.
4. Il servizio di sorveglianza dovrà essere espletato secondo le indicazioni del consorzio di polizia locale "NordEst Vicentino" e con le modalità di massima di seguito elencate:
 - stazionare presso l'attraversamento pedonale assegnato durante gli orari standard di entrata e uscita;
 - agevolare l'attraversamento degli alunni sulle strisce pedonali, dopo avere accertato che i veicoli che sopraggiungono si siano arrestati;
 - invitare i minori ad utilizzare l'attraversamento pedonale;
 - segnalare eventuali anomalie, sia apprese personalmente durante il servizio che riferite da cittadini, al comando del consorzio di polizia locale;
 - laddove, davanti alla scuola, vi sia un operatore della polizia locale in servizio, l'incaricato dovrà collaborare secondo le indicazioni fornite senza interferire o sostituirsi all'operatore di polizia.

Articolo 5 – Incarico di sorveglianza e durata

1. Presupposti per il conferimento dell'incarico di sorveglianza nei pressi delle scuole sono:
 - α) residenza nel Comune di Thiene o comuni limitrofi (Sarcedo, Zanè, Villaverla, Marano Vic.no, Malo e Zugliano);
 - β) cittadinanza italiana o dell'Unione Europea oppure titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
 - χ) età compresa tra i 60 e i 75 anni compiuti;
 - δ) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - ε) essere pensionati;
 - φ) idoneità psico-fisica attestata da certificato medico;
 - γ) godimento dei diritti civili e politici ed assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso.
2. La selezione degli incaricati, sulla base di specifico avviso pubblico, viene effettuata congiuntamente dal Comune di Thiene e dal consorzio di polizia locale "NordEst Vicentino", verificando la sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma e valutando i candidati in base all'attitudine al servizio (motivazione, adeguatezza nelle relazioni, disponibilità,

capacità di adattarsi alle esigenze e agli imprevisti del servizio, conoscenza delle norme del Codice della Strada) e a eventuali precedenti esperienze in ambito di vigilanza.

3. L'incarico per il servizio di vigilanza scuole è di norma attribuito per la durata di un anno scolastico.

Articolo 6 – Coperture assicurative

1. Gli incaricati del servizio di vigilanza scuole sono assicurati contro i rischi di infortunio nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi per danni che potrebbero arrecare nello svolgimento delle mansioni loro affidate.

Articolo 7 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.